

## Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale

### Art. 11.

(Modifiche alla l.r. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000, dopo le parole: "d'intesa con gli enti locali", sono inserite le seguenti: ", aggregati nel Consorzio di cui all'articolo 8".
2. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000, le parole: "Per l'acquisizione dell'intesa", sono sostituite dalle seguenti: "Acquisita l'intesa".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente:  
"1 bis. Ad eccezione del bacino metropolitano di Torino, le province gestiscono le procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale a livello di bacino, previa convenzione tra gli enti soggetti di delega ad esso afferenti."
4. La rubrica dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 è sostituita dalla seguente: "Agenzia della mobilità piemontese".
5. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 le parole: "metropolitano torinese", sono sostituite dalle seguenti: "regionale" e le parole: "entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.
6. Al comma 1 bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2000, le parole: "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" sono sostituite da: "Agenzia della mobilità piemontese".
7. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000, le parole: "relative all'ambito metropolitano", sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti: ". Il consorzio è altresì la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 5."
8. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 è abrogato.
9. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2000, le parole: "e degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea", sono soppresse.
10. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:  
"4. In caso di mancata stipulazione degli accordi entro sei mesi dall'approvazione del Programma di cui all'articolo 4, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente al finanziamento dei servizi minimi individuati come prioritari. Se la mancata stipulazione si protrae per ulteriori sei mesi, la Regione, ai sensi dell'articolo 25, esercita le funzioni delegate di cui alla presente legge."
11. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 1/2000 dopo le parole: "relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale", sono inserite le seguenti: "e per l'arredo di linea".
12. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:  
"1. L'Agenzia della Mobilità piemontese stipula i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, come introdotto dalla presente legge, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada."
13. Il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000 è abrogato.
14. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 1/2000, le parole: "agli enti locali", sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia della mobilità piemontese".
15. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 1/2000, è aggiunto, infine, il seguente:  
"1 bis. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio coordinato ed unitario dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione esercita le funzioni oggetto di delega di cui alla presente legge, in sostituzione degli enti soggetti di delega che entro il 15 dicembre 2014 non abbiano aderito al Consorzio di cui all'articolo 8."
16. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Le risorse di cui ai capitoli previsti al comma 2, lettere d) ed e), sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all'1,2 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati in materia di mobilità e trasporti.”.